



Allegato A

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO  
AREA SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE  
ALL'ALBO REGIONALE DEGLI ISTITUTI CULTURALI  
PER L'ANNO 2023**

**INDICE**

- Articolo 1 *Normativa di riferimento*  
Articolo 2 *Albo degli Istituti Culturali*  
Articolo 3 *Requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo*  
Articolo 4 *Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo degli Istituti Culturali*  
Articolo 5 *Documentazione da presentare con la domanda d'iscrizione all'Albo degli Istituti Culturali*  
Articolo 6 *Istruttoria formale e cause di inammissibilità*  
Articolo 7 *Efficacia dell'iscrizione all'Albo, perdita di uno o più requisiti e cancellazione dall'Albo*  
Articolo 8 *Informazioni sul procedimento*

\*\*\*

- Modulo 1 *Eventuale delega del Legale Rappresentante*  
Modulo 2 *Dichiarazione di non sussistenza di condanne firmata dal Legale Rappresentante dell'Istituto Culturale*  
Modulo 3 *Dichiarazione di conformità della sede operativa firmata dal Legale Rappresentante dell'Istituto Culturale*  
Modulo 4 *Relazione sintetica sulle attività programmatiche per il 2023 e il 2024 di recupero, tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'Istituto*  
Modulo 5 *Da compilare nel caso di sede operativa in concessione da ente pubblico*  
Modulo 6 *Dichiarazione sul trattamento dei dati personali*

\*\*\*

Format della piattaforma informatica

## Articolo 1 *Normativa di riferimento*

- Legge Regionale n. 24 del 15 novembre 2019, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, in particolare gli articoli 10 – 12.
- Regolamento Regionale n. 20 dell’8 luglio 2020, così come modificato dal Regolamento Regionale 3 novembre 2022 n. 16, d’ora in poi Regolamento.

## Articolo 2 *Albo degli Istituti Culturali*

Gli Istituti Culturali, per usufruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale n. 24/2019, debbono essere iscritti all’Albo regionale degli Istituti Culturali Regionali, di seguito denominato Albo, istituito presso la Direzione Regionale competente in materia di cultura. Gli Istituti Culturali già iscritti all’Albo per l’anno 2022 non devono presentare domanda d’iscrizione né conferma, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del Regolamento e ai sensi dell’articolo 6 (Disposizioni transitorie) comma 1 del R.R. n. 16/2022. Non possono presentare domanda d’iscrizione all’Albo degli Istituti Culturali gli enti pubblici territoriali per i quali sono previsti specifici Avvisi.

## Articolo 3 *Requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo*

Gli Istituti Culturali, per essere iscritti all’Albo regionale, devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 11 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2019 e quelli ulteriori o integrativi stabiliti nell’Allegato 1 del Regolamento.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo dell’iscrizione.

Di seguito si riportano i requisiti necessari, in base alla legislazione vigente:

**1. Possesso della personalità giuridica pubblica ai sensi degli articoli 11 o privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche. (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera a)**

L’Istituto Culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica, secondo quanto previsto dagli articoli 11 del codice civile e dalle relative norme attuative, o privata attraverso il riconoscimento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

**2. Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi e multimediali, archeologici e monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera b)**

L’Istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o monumentali nel territorio regionale. Si intende “disponibile” il patrimonio culturale di proprietà dell’Istituto e gestito direttamente dall’Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell’Istituto. In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà e gestione diretta del patrimonio o la concessione da parte del proprietario all’Istituto affinché quest’ultimo lo gestisca. Il patrimonio culturale dell’Istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita rappresenterebbe un danno per la

collettività. Rientrano in tali ipotesi: - beni dichiarati di “interesse culturale”: raccolte librerie o archivistiche, beni museali, archeologici o monumentali che siano stati formalmente oggetto di “dichiarazione d’interesse culturale” secondo la normativa vigente. La dichiarazione di interesse culturale deve comunque riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa; - beni non dichiarati di “interesse culturale”: in caso di assenza di formale dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza quantitativa e qualitativa tale da essere considerati, secondo la valutazione della struttura regionale competente in materia di servizi culturali, di notevole valore culturale, e devono risultare coerenti con le finalità istituzionali dell’Istituto e di particolare valore ai fini della fruizione pubblica. In ogni caso il patrimonio culturale dell’Istituto, compatibilmente con la tipologia dei beni, deve essere almeno inventariato oppure in fase avviata di catalogazione informatica su piattaforme nazionali o internazionali.

### **3. Disponibilità di una sede nell’ambito del territorio regionale o di sede concessa da enti locali (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c)**

L’Istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale. La sede può essere di proprietà dell’Istituto stesso, concessa da ente pubblico a titolo gratuito o oneroso, ovvero in locazione o in comodato da privato purché con atto registrato dal quale si evinca la destinazione d’uso conforme all’accesso al pubblico. In caso di sede in concessione da ente pubblico, ove la concessione sia scaduta ed ancora non sia intervenuto il rinnovo, il requisito s’intende verificato purché l’ente proprietario dell’immobile non ne abbia formalmente richiesta la restituzione.

### **4. Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera d).**

L’Istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in sua disponibilità, al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività. Lo statuto dell’Istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno prevalente, attività di recupero o tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Rientrano in tali categorie: catalogazione informatizzata; riordino informatizzato degli archivi; conservazione, restauro, digitalizzazione; formazione; promozione culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni sulle tematiche concernenti il proprio patrimonio) e altre attività ugualmente finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. Le attività non devono quindi essere sporadiche, ma essere finalizzate alla fruizione pubblica con contenuti di indubbio rilievo culturale e debitamente documentate.

### **5. Documentata esperienza maturata nel settore di intervento (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera e)**

L’Istituto deve documentare attraverso una relazione l’attività svolta nel campo della ricerca, didattica e divulgazione del patrimonio culturale di cui è in possesso.

### **6. Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell’Istituto (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera f)**

L’Istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi culturali offerti, per **almeno venticinque ore settimanali**. Il requisito ricorre ove sia garantito il libero accesso al pubblico in orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati sul sito web dell’Istituto. L’articolazione dell’orario dichiarato di apertura al pubblico dei servizi culturali deve corrispondere agli orari indicati nel sito web dell’Istituto. Al fine di garantire una effettiva fruizione pubblica del patrimonio culturale **le venticinque ore previste devono essere articolate almeno su tre giorni a settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in**

**giorno festivo. Si precisa che per fascia pomeridiana s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 14:00 alle ore 18:00, mentre per fascia serale s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 18:00 in poi.** Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le venticinque ore settimanali di fruizione pubblica del bene, non possono superare le 24 giornate lavorative nell'arco dell'anno, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati, che l'Amministrazione si riserva di valutare e di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive. L'ammissione all'Albo comporta l'obbligo per l'Istituto di costituire un registro degli accessi del pubblico e di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei servizi all'utenza.

**7. Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera g)**

L'Istituto non deve avere scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo.

**8. Costituzione da almeno cinque anni**

L'Istituto deve essere costituito da almeno cinque anni.

**9. Disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività**

L'Istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale posseduto, di spazi adeguati per la lettura, la consultazione e lo studio, di postazioni multimediali e in generale di attrezzature, anche di natura informatica e telematica, per un'adeguata fruizione da parte del pubblico. L'Istituto deve inoltre disporre:

- di un sito web contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e delle modalità di accesso per il pubblico, ivi compresi gli orari di apertura;
- di un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di Posta Elettronica Certificata, per consentire la trasmissione di richieste da parte degli utenti e per i contatti con l'Amministrazione Regionale;
- di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori. Tutti i dati riportati nel sito web devono essere costantemente aggiornati e devono corrispondere a quanto riportato nella documentazione ufficiale trasmessa alla Regione. La sede operativa deve essere in possesso di spazi e locali idonei, per la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e per il libero accesso da parte del pubblico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.

**10. Svolgimento, sulla base di una programmazione pluriennale, delle attività di recupero, tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio.**

Le attività di cui al punto 4, per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, devono essere svolte sulla base di un programma adottato ogni anno dall'Istituto e riguardante le attività previste nell'anno in corso ed almeno in quello successivo.

**Articolo 4**

*Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo degli Istituti Culturali*

Gli Istituti Culturali, in possesso dei requisiti indicati all'Articolo 3, possono presentare domanda d'iscrizione all'Albo degli Istituti Culturali per l'anno 2023 **dalle ore 12:00 a.m. del giorno 7 febbraio 2023 alle ore 12:00 a.m. del giorno 9 marzo 2023.** Si precisa che entro le ore 12:00 la domanda deve essere inviata, come risulterà dalla mail di conferma di avvenuta consegna.

La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'Istituto Culturale o suo delegato, dovrà essere presentata tramite accesso alla piattaforma informatica predisposta al seguente indirizzo web:

<https://cugban.regione.lazio.it/bandiavvisi> compilando gli appositi format e completa della documentazione prevista dall'Articolo 5 del presente Avviso. **È obbligatorio il ricorso alla firma elettronica digitale.**

La Regione Lazio utilizzerà la casella PEC indicata dagli Istituti Culturali in sede di presentazione della domanda per l'iscrizione all'Albo per la comunicazione di ogni atto o informazione inerente il procedimento, incluse le eventuali richieste di integrazione indicate al successivo articolo 6 del presente Avviso.

La domanda deve essere redatta, sottoscritta e scansionata in formato PDF nel rispetto delle norme previste dall'Art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale". Non sono tuttavia ritenuti ammissibili documenti trasmessi in formato P7M.

Ciascun Istituto Culturale potrà presentare un'unica domanda d'iscrizione all'Albo. Nel caso di superamento di tale limite verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda tempestivamente trasmessa.

## Articolo 5

### *Documentazione da presentare con la domanda d'iscrizione all'Albo degli Istituti Culturali*

L'Istituto Culturale che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo dovrà compilare le varie sezioni dell'istanza presenti sulla piattaforma, alcuni campi sono obbligatori, gli altri dovranno essere necessariamente compilati qualora ricorra la casistica indicata.

È necessario allegare la documentazione di seguito illustrata. Per alcune tipologie di documentazione è obbligatorio compilare il modulo predisposto.

Si precisa che la documentazione indicata ai paragrafi 11, 12, 13, 14, 15 e 16 deve essere allegata nel caso in cui ricorra la casistica indicata.

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
2. Atto di riconoscimento della personalità giuridica, pubblica o privata, come stabilito dalla L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera a) e dall'Articolo 3, paragrafo 1 dell'Avviso.
3. Statuto vigente dell'Istituto Culturale.
4. Atto costitutivo o atto di analogo contenuto o finalità nel caso di ente pubblico.
5. Elenco delle cariche sociali in vigore.
6. Titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l'atto di proprietà o di concessione o il contratto d'affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede, come stabilito dalla L.R. n. 24/2019, articolo 11, comma 2, lettera c) e dall'Articolo 3, paragrafo 3 del presente Avviso.

7. Dichiarazione di non sussistenza di condanne firmata dal Legale Rappresentante dell'Istituto Culturale. Modulo 2
8. Dichiarazione di conformità della sede operativa firmata dal Legale Rappresentante dell'Istituto Culturale. Modulo 3
9. Relazione sintetica sulle attività programmatiche per il 2023 e il 2024 di recupero, tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'Istituto. Modulo 4
10. Dichiarazione sul trattamento dei dati personali. Modulo 6
11. In caso di delega da parte del legale rappresentante è necessario compilare e firmare il Modulo 1 e allegare il documento d'identità in corso di validità del delegato.
12. Nel caso di sede operativa in concessione da ente pubblico, allegare la dichiarazione contenuta nel Modulo 5.
13. Regolamento dei servizi culturali dell'Istituto, nel caso ne sia dotato.
14. Carta dei servizi dell'Istituto, nel caso ne sia dotato.
15. Dichiarazione di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), se posseduta.
16. Atto di concessione del patrimonio culturale nel caso in cui il patrimonio non sia di proprietà dell'Istituto, ma gestito dallo stesso.

#### Articolo 6

##### *Istruttoria formale e cause di inammissibilità*

In seguito all'istruttoria formale condotta dall'Area competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

1. presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse da quelle stabilite all'Articolo 4;
2. carente di uno o più requisiti previsti dall'Articolo 3;
3. presentate da enti pubblici territoriali, come indicato all'Articolo 2.

L'Amministrazione potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti assegnando all'istante apposito termine per la regolarizzazione ai sensi dell'Articolo 6 della legge n. 241/1990, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione verrà trasmessa dall'Amministrazione esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda per l'iscrizione all'Albo.

Il Responsabile del Procedimento prima della formale adozione di provvedimento negativo comunicherà all'istante gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento, secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, Articolo 10 bis.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sarà pubblicata la determinazione dirigenziale con la quale saranno approvati:

- l'elenco delle domande non ammesse, con motivazione dell'inammissibilità;
- l'elenco degli Istituti Culturali Regionali iscritti all'Albo.

Tale pubblicazione, consultabile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

## Articolo 7

### *Efficacia dell'iscrizione all'Albo, perdita di uno o più requisiti e cancellazione dall'Albo*

L'iscrizione all'albo regionale ha efficacia fino all'adozione del provvedimento di cancellazione nei casi di cui all'articolo 3 del Regolamento, fermo restando l'obbligo di mantenimento dei requisiti e l'onere di comunicare eventuali variazioni.

Ogni Istituto Culturale iscritto all'Albo regionale ha infatti l'onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Cultura, la perdita o l'eventuale variazione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati all'atto dell'iscrizione.

La Direzione Cultura può procedere d'ufficio, in ogni momento, a richiedere agli Istituti Culturali iscritti all'Albo la conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'iscrizione.

La conferma e l'eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all'atto dell'iscrizione sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 24/2019.

La perdita, successivamente all'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti individuati nell'Allegato 1 del Regolamento, ove non sanata entro il termine assegnato dalla Direzione competente, comporta la cancellazione dall'Albo regionale e la decadenza dalle misure di sostegno eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito.

In caso di accertamento della perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 2 comma 4 del Regolamento, la Direzione Cultura avvia d'ufficio il procedimento di cancellazione concedendo apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del relativo requisito, decorso il quale è disposta la cancellazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

Fino all'avvenuta integrazione è comunque esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 24/2019.

La cancellazione dall'Albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi:

a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'Istituto Culturale al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Albo regionale, o di conferma dei dati e requisiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento, accertata dalla Direzione competente anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d'ufficio, comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l'iscrizione all'Albo regionale, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;

b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a sostegno regionale. In tale ipotesi l'eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse,

o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell'avviso pubblico di riferimento;

c) a seguito di espressa richiesta formulata dall'Istituto Culturale interessato e trasmessa via PEC alla Direzione Cultura.

La cancellazione dall'Albo Regionale ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento - qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall'interessato in applicazione di quanto indicato al comma 4 dell'articolo 2 -, comporta l'impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano passati due anni dalla cancellazione stessa. Nel caso in cui alla cancellazione consegua anche l'obbligo di restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo decorre dal momento della loro effettiva restituzione.

La cancellazione, salvo il caso di richiesta di cancellazione volontaria ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento, è sempre disposta previo contraddittorio con l'istituto interessato.

La cancellazione non estingue l'efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso eventualmente fissati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 24/2019, sui beni oggetto dell'investimento sostenuto dalla Regione.

## Articolo 8

### *Informazioni sul procedimento*

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo - Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Giuseppa Fatuzzo, in servizio presso la suddetta Area.

Informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti fino a 3 giorni prima della scadenza del presente Avviso, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [gfatuzzo@regione.lazio.it](mailto:gfatuzzo@regione.lazio.it)